

**INTERROGAZIONE ORDINARIA
INDIFFERIBILE ED URGENTE A RISPOSTA
ORALE
N. 745**

**RAGIONI DEL MANCATO
SVOLGIMENTO DEI CORSI DI
FORMAZIONE PER DUE VIGILI DI GAVI
(AL) E COMPATIBILITA' DELLA TESI
AVVALLATA DALLA PREFETTURA
CON LA L.R.N. 30 DEL 30/11/1987**

Presentata dai Consiglieri regionali:


*MIGHETTI PAOLO DOMENICO (primo firmatario), BERTOLA
GIORGIO*

Protocollo CR n. 38863

Pervenuta in data 05/11/2015



CC-02-18-04/746/2015/X



Al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

11:55 05 Nov 15 A0100B 002067

INTERROGAZIONE N.745

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e dell'articolo 99 del Regolamento interno.

- Ordinaria a risposta orale in Aula
- Ordinaria a risposta orale in Commissione
- Ordinaria a risposta scritta
- Indifferibile e urgente in Aula
- Indifferibile e urgente in Commissione

OGGETTO: *Ragioni del mancato svolgimento dei corsi di formazione per due vigili di Gavi (AL) e compatibilità della tesi avvallata della Prefettura con la L.r. n. 30 del 30/11/1987*

Premesso che:

L'art. 13 (Periodo di prova e corso di qualificazione per l'immissione in ruolo) della legge regionale n. 58 del 30 novembre 1987 stabilisce che: "Ai fini dell'immissione definitiva in ruolo il superamento degli esami conclusivi dello specifico corso di formazione a cio' predisposto costituisce titolo necessario per la valutazione del periodo di prova secondo la normativa contenuta nel contratto di lavoro vigente. L'impiego del personale nei servizi sul territorio non puo' comunque aver luogo se non dopo il superamento del corso, salvo lo svolgimento dell'attivita' pratica durante i corsi di formazione professionale" [...].

Considerato che

Nel 2013 due vigili del Comune di Gavi (AL) redassero più di 250 verbali di contravvenzione senza aver svolto la regolare formazione prevista dalla legge suddetta. Vennero accusati di falso e abuso d'ufficio per essersi attribuiti la qualifica di agenti di pubblica sicurezza non posseduta. Dagli accertamenti effettuati dal P.M. risulta che i due pubblici ufficiali fecero richiesta di partecipazione ai corsi di formazione professionale, senza aver possibilità di poterli frequentare per mancanza di fondi regionali.

Visto che

La responsabilità, secondo la Procura non era imputabile ai due pubblici ufficiali, ma al cattivo funzionamento dell'amministrazione pubblica e all'assenza di coordinamento tra gli enti locali. La Prefettura, interpellata dalla Procura, riconobbe la qualifica di agenti ai due pubblici ufficiali, in quanto non riteneva lo svolgimento del corso requisito essenziale per lo svolgimento della professione.

Dato che

E' notizia del mese scorso che il processo si è concluso con l'archiviazione e con il conseguente dissequestro dei verbali redatti dai due agenti della polizia municipale, prosciolti dall'accusa di falso e abuso d'ufficio.

INTERROGA per sapere

la Giunta regionale,

- se la tesi avvallata dalla Prefettura, circa la non essenzialità dello svolgimento e del superamento del corso per il riconoscimento del titolo e delle funzioni di Agenti di polizia municipale, sia compatibile con la L.r. 50 del 30/11/1987;
- quanto tempo è trascorso dalla richiesta di frequenza ai corsi effettuata da parte dei due pubblici ufficiali alla Regione Piemonte, all'attivazione del primo corso utile di formazione relativo;
- quali sono le responsabilità della Regione Piemonte in merito;
- se e come intenda evitare che simili casi possano ripetersi in futuro.

PRIMO FIRMATARIO Paolo Mighetti